



INDICE

PREMESSA.....	2
ART. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 - RIFERIMENTI	2
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 4 - ISPETTORI	3
ART. 5 - RICHIESTA DI ISPEZIONE	3
ART. 6 - PROCEDURA DI ISPEZIONE	3
ART. 7 - UTILIZZO DI PRODOTTI O SERVIZI DI TERZI.....	4
ART. 8 - CERTIFICATO O RAPPORTO DI ISPEZIONE - REGISTRAZIONE	4
ART. 9 - USO DEL CERTIFICATO O RAPPORTO DI ISPEZIONE	4
ART. 10 - GESTIONE DEI CAMPIONI E DEI MATERIALI PER PROVA	4
ART. 11 - LIMITI RESPONSABILITA'	4
ART. 12 - RISERVATEZZA	5
ART. 13 - PRIVACY	5
ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE.....	5
ART. 15 - CONDIZIONI ECONOMICHE	5
ART. 16 - RECLAMI E RICORSI.....	6
ART. 17 - COPYRIGHT	6
ART. 18 - CONTROVERSIE – ARBITRATO.....	6
18.1 Arbitrato	6
18.2 Autorità Giudiziaria	6



PREMESSA

ICMQ S.p.A., nel seguito ICMQ, attraverso il Servizio di Ispezione, opera in qualità di Organismo indipendente di Parte Terza e provvede ad effettuare su richiesta di privati, loro case madri e amministrazioni pubbliche, per il campo di attività oggetto del presente Regolamento, servizi di Ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza.

Il Servizio di Ispezione è organizzato all'interno di ICMQ e ne fa riferimento a livello statutario per tutto ciò che concerne gli scopi e le finalità.

Il campo di attività in cui il Servizio di Ispezione ICMQ prevalentemente opera è quello delle costruzioni, articolato e complesso sistema che riguarda tutti gli aspetti del costruire, dalla progettazione alla produzione dei materiali, alla realizzazione di opere, alla gestione delle stesse, ai servizi di supporto delle varie attività e a tutte le varie e diverse attività indotte.

Al Servizio di Ispezione possono accedere tutti coloro che ne fanno richiesta. La gestione del Servizio di Ispezione viene condotta in modo non discriminatorio.

ART. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i rapporti, riferiti al Servizio di Ispezione, tra ICMQ e i soggetti che intendono avvalersi di un Servizio di Ispezione e/o controllo e/o verifica, sulle cui risultanze riceveranno Rapporti di Ispezione o Certificati di Ispezione.

Il Rapporto è una descrizione dettagliata dell'Ispezione e dei relativi risultati mentre il Certificato è una breve dichiarazione formale; entrambi riguardano la conformità o meno a quanto il soggetto richiedente fa riferimento, siano esse leggi, regolamenti, capitolati di appalto, normative o regole tecniche o, più in generale, documenti contrattuali fra le parti.

I documenti di riferimento utilizzati per l'attività ispettiva sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento ai fini dell'attività ispettiva.

ART. 2 - RIFERIMENTI

La normativa di riferimento è:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (versione corrente).
- LINEE GUIDA EA/ILAC-IAF A4 (versione corrente).
- RG-03 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione (versione corrente).
- Regolamento Tecnico Accredia RT 07 "Prescrizioni integrative per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di Parte Terza ai sensi della Norma EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori di accreditamento: costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa; opere impiantistiche industriali; prodotti, componenti e servizi per le costruzioni" (versione corrente).
- RG 09 Regolamento Accredia per l'utilizzo del marchio di accreditamento (versione corrente).

Le Guide Applicative e le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

ART. 3 - DEFINIZIONI

La terminologia fa riferimento alle definizioni riportate nelle norme e nei documenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Valgono le seguenti definizioni:

Ispezione: esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto, e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di "un giudizio professionale", a requisiti di carattere generale.

Organismo di Ispezione: Organismo che effettua attività di Ispezione.



ART. 4 - ISPETTORI

Le attività di verifica previste dal presente Regolamento, ai fini della emissione del Certificato o del Rapporto di Ispezione, possono essere svolte da singoli valutatori esperti nel proprio campo professionale o da gruppi di ispezione.

Gli Ispettori sono scelti, sulla base dei curricula, tra professionisti regolarmente iscritti negli albi di riferimento o tra esperti tratti da vari settori produttivi, campi di attività o di studio o tra esperti dipendenti/legati contrattualmente ad ICMQ.

Gli Ispettori sono iscritti in un apposito registro di ICMQ, da cui si sceglierà l'Ispettore o gli Ispettori che dovranno effettuare l'Ispezione.

Gli Ispettori attestano, con l'assunzione del proprio incarico, di non avere o avere avuto rapporti, negli ultimi tre anni, con entità coinvolte nel processo di progettazione e/o esecuzione delle opere oggetto dell'Ispezione ovvero di oggetti simili in concorrenza; si impegnano inoltre a non intrattenere rapporti professionali con le medesime entità per i successivi tre anni.

Il richiedente, nel caso di palese conflitto di interessi, può fare obiezione sulla nomina del singolo Ispettore o degli Ispettori.

ART. 5 - RICHIESTA DI ISPEZIONE

Tutte le attività di Ispezione sono precedute da una fase preliminare, che può svolgersi con modalità diverse (con trattativa privata o pubblica), durante la quale il soggetto interessato a fare eseguire una verifica ispettiva:

- precisa gli obiettivi e le finalità della verifica, i riferimenti legislativi/normativi/contrattuali che il soggetto da verificare deve rispettare, tempi ed eventuali modalità specifiche richiesti per l'esecuzione;
- fornisce tutte le informazioni che consentono a ICMQ di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione dell'Ispezione.

ICMQ, dopo avere verificato la fattibilità di gestire l'Ispezione sulla base delle proprie competenze e risorse, predisponde un'offerta scritta e, se del caso, invia copia del presente regolamento e della "Richiesta di Ispezione" da restituire compilata e firmata dal soggetto richiedente l'Ispezione nel caso ne decida l'avvio (disponibile anche sul sito di ICMQ).

Dopo la fase preliminare, il richiedente l'Ispezione, unitamente all'ordine di esecuzione della stessa o all'offerta ICMQ controfirmata, sulla base degli accordi intervenuti, è tenuto ad inviare a ICMQ la "Richiesta di Ispezione" con cui, in particolare, dichiara l'accettazione del presente regolamento.

ICMQ, al ricevimento della "richiesta" e dopo accettazione della stessa, potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni a completamento e sostegno della domanda.

L'accettazione comporta il versamento a ICMQ di una concordata quota di acconto.

ART. 6 - PROCEDURA DI ISPEZIONE

ICMQ, ricevuta la formalizzazione dell'incarico:

- attua la scelta del Gruppo di Ispezione e del coordinatore e ne dà comunicazione al Committente; nulla ostando, entro tre giorni, di tale designazione, dà l'avvio all'attività;
- elabora con il Gruppo di Ispezione la metodologia di Ispezione;
- definisce, con il Committente ed il Gruppo di Ispezione, obiettivi, riferimenti e caratteristiche di approfondimento dell'Ispezione;
- concorda con i soggetti interessati il programma/linee programmatiche della Ispezione.

Il programma di Ispezione può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare. In qualche caso la verifica può svolgersi nel tempo in parallelo alla attività da verificare. Nei casi più complessi vengono previste riunioni di avanzamento per la discussione delle risultanze delle verifiche e l'eventuale stesura di rapporti intermedi; da esse può scaturire l'individuazione di azioni correttive delle quali, in un secondo tempo, si verifica l'efficacia.

ICMQ esegue le verifiche in modo autonomo. È comunque richiesta la disponibilità dei soggetti implicati nell'Ispezione per fornire le necessarie informazioni e chiarimenti.

Nei casi più complessi il "Rapporto di Ispezione" finale può essere presentato in apposita riunione per illustrare eventuali criticità emerse.



ICMQ si riserva di ritenere decaduta la domanda di Ispezione se entro 1 mese dalla sottoscrizione dell'incarico di Ispezione il Committente non avrà ancora ottemperato alle richieste dell'Organismo per poter procedere all'attività ispettiva. L'eventuale quota per l'avvio dell'Ispezione già versata, non è rimborsabile. La domanda può essere successivamente riformulata fatto salvo che l'iter è il medesimo.

ART. 7 - UTILIZZO DI PRODOTTI O SERVIZI DI TERZI

Nel caso vengano utilizzati prodotti o servizi o parti di essi eseguiti da terzi, è facoltà del Servizio di Ispezione il richiedere la possibilità di ispezionare anche l'attività dei terzi interessati.

ART. 8 - CERTIFICATO O RAPPORTO DI ISPEZIONE - REGISTRAZIONE

ICMQ, sulla base dei rapporti ricevuti dal Gruppo di Ispezione, dei risultati delle eventuali prove effettuate e della valutazione di rapporti e risultati, rilascia il Certificato o Rapporto di Ispezione. Nel caso di esiti negativi o non completamente positivi il Committente potrà concordare con ICMQ l'effettuazione di eventuali ispezioni successive finalizzate a verificare il superamento di non conformità rilevate.

ICMQ registra i rapporti in un elenco dei Rapporti di Ispezione emessi (Registro delle Ispezioni). Su richiesta della compagnia di assicurazione che emette la polizza indennitaria ICMQ è autorizzato dal committente a trasmettere copia dei Rapporti di Ispezione rilasciati a seguito delle singole Visite Ispettive effettuate in cantiere.

ART. 9 - USO DEL CERTIFICATO O RAPPORTO DI ISPEZIONE

Il Committente dell'Ispezione ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Certificato o Rapporto di Ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che essa ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione e solo a quello.

Il Committente non può duplicare il Rapporto di Ispezione se non in toto, altrimenti necessita di espressa approvazione di ICMQ.

Il Committente si impegna, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche che portino ad una nuova emissione del Certificato/Rapporto di Ispezione, a restituirne a ICMQ la versione non più in vigore.

ART. 10 - GESTIONE DEI CAMPIONI E DEI MATERIALI PER PROVA

Se l'Ispezione richiede, o per desiderio del Committente, o perché i documenti di riferimento lo esigono o perché se ne ravvisa la necessità da parte di ICMQ, l'esecuzione di prove su materiali, prodotti o opere di qualsivoglia natura, allora ICMQ può avvalersi di un laboratorio di prova che sarà scelto tra laboratori accreditati da Accredia (o da altri Enti firmatari del Multilateral Agreement in Europa) o riconosciuti da ICMQ (seguendo apposita procedura) per le grandezze, i campi e le incertezze relative alle prove interessate.

ART. 11 – LIMITI RESPONSABILITA'

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) Per la propria valutazione della conformità del Cliente nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale.
- b) Per difetti di prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

**ART. 12 - RISERVATEZZA**

Tutti i dati e le notizie relative alle Aziende presso cui si svolgono ispezioni, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento del suo mandato, hanno carattere riservato.

Il personale di ICMQ che, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni, ne venga a conoscenza, è tenuto al segreto professionale.

ART. 13 - PRIVACY

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03), il Cliente autorizza sin d'ora ICMQ al trattamento dei propri dati personali, direttamente ed indirettamente attraverso terzi, in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente regolamento. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di ICMQ.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e negli altri documenti contrattuali del Servizio di Ispezione, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativamente all'impiego di prodotti e/o servizi ispezionati, da parte del Committente l'Ispezione o dell'Azienda ispezionata, questi faranno riferimento a quanto espresso dal Codice Civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica.

Il Committente ed i soggetti coinvolti nell'Ispezione agiscono per proprio nome e conto e sotto la loro completa responsabilità.

Di conseguenza essi sono i soli responsabili nei confronti del fruitore dei loro prodotti e/o servizi, per cui la responsabilità di ICMQ non può essere impugnata da parte loro.

Il Committente e i soggetti coinvolti sollevano il Servizio di Ispezione da ogni responsabilità civile e/o penale e quindi nessuna azione può essere intrapresa contro il Servizio di Ispezione per eventuali loro infrazioni.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

ART. 15 - CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Ispezione è una attività che presuppone la verifica circostanziata di attività, prodotti, servizi che può avere caratteristiche completamente differenti, a parità di settore industriale, una dall'altra.

Tale caratteristica impedisce di redigere uno schema tariffario univoco.

Il Servizio di Ispezione formula quindi un preventivo specifico per ogni caso che si presenti.

Può accadere che durante una Ispezione un fatto, improvviso ed imprevedibile in fase di calcolo del preventivo di costo, muti sostanzialmente le situazioni che hanno determinato la previsione di tempi, uomini, mezzi e quindi costi preventivati. In questo caso ICMQ dovrà procedere ad una revisione, anche sostanziale, di tale preventivo, previa sospensione dell'attività ispettiva, dandone comunicazione immediata al Committente. L'attività di Ispezione potrà quindi riprendere solo dopo che il Committente, avendo preso visione ed eventualmente discusso il nuovo preventivo con il Responsabile del Servizio di Ispezione, avrà rilasciato per iscritto l'accettazione di tale nuova preventivazione.

E' prevista una quota di avvio pratica che dovrà venire corrisposta all'atto della conferma di incarico di Ispezione.

Nelle misure eventualmente concordate potranno essere previsti acconti durante l'effettuazione del processo di Ispezione.

Il saldo delle competenze avverrà a 30 giorni dall'emissione del Certificato di Ispezione o del Rapporto di Ispezione, fatti salvi diversi accordi.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.



ART. 16 - RECLAMI E RICORSI

Il richiedente che abbia conseguito il Certificato o il Rapporto di Ispezione può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, contro il contenuto degli stessi o le decisioni di ICMQ esponendo le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere il proprio parere.

Le eventuali spese per l'attività derivante dal ricorso sono a carico del ricorrente.

Il richiedente può altresì presentare reclami e contestazioni scritte ai quali sarà data risposta scritta.

Ricorsi, reclami e contestazioni riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle procedure disponibili nel sito internet www.icmq.org.

ART. 17 - COPYRIGHT

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto stipulato con ICMQ. Non è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

ART. 18 - CONTROVERSIE – ARBITRATO

18.1 Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

18.2 Autorità Giudiziaria

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione al presente regolamento sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.